

COMUNE DI BIOGGIO

Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

Il Municipio di Bioggio

richiamati:

- gli articoli 107 e 192 LOC, 23, 24, 26, e 44 RALOC;
- la legge cantonale sugli esercizi pubblici (LEP del 21.12.1994);
- il regolamento di applicazione della legge sugli esercizi pubblici (RALEP, del 3.12.1996);
- gli art. 91 e 92 del Regolamento comunale;
- vista la delega del Dipartimento delle Istituzioni del 19.02.1997 in materia di esercizi pubblici,

con risoluzione municipale no. 632 dell'11.04.2005, emana la seguente ordinanza:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio così come quelle ad esso delegate dalla Legge o dal Regolamento cantonale sugli esercizi pubblici.

CAPITOLO II

Orari di apertura

Art. 2 In generale

1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, non possono venir aperti prima delle ore 05.00. Devono rimanere aperti almeno 8 ore al giorno, anche non consecutive e per almeno 5 giorni la settimana. Restano riservate le eccezioni previste dall'art. 102 RALEP.
2. Al fine di garantire un minimo di esercizi pubblici aperti, il Municipio può imporre aperture superiori alle 8 ore, rispettivamente coordinare i giorni di riposo settimanali.

Art. 3 Locali notturni

1. I locali notturni , le discoteche e i piani bar fanno parte della stessa categoria di esercizi pubblici, per i quali l'art.39 cpv.1 LEP stabilisce l'obbligo di apertura dalle 19.00 alle 22.00. Entro questa fascia di orario il gerente ha la facoltà di scelta.
2. Restano riservate le normative concernenti le discoteche pomeridiane (art. 40 LEP).

CAPITOLO III

Orari di chiusura

Art. 4 Locali in genere

1. Gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, le discoteche, così come i piano bar, devono venir chiusi entro le ore 01.00.
2. Per il servizio all'aperto valgono anche i disposti degli art. 10 cpv. 2-3 e 21 cpv. 2 della presente ordinanza.

Art. 5 Locali notturni, discoteche e piani bar

1. I locali notturni, le discoteche ed i piani bar devono chiudere entro le ore 03.00.

CAPITOLO IV

Riposo settimanale, orari e chiusura per ferie

Art. 6 Notifica

1. Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e di chiusura
 - I giorni di riposo settimanali
 - I periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi
2. Eventuali modifiche, devono essere comunicate al Municipio almeno con 30 giorni di anticipo.
3. In casi gravi o per necessità urgenti il gerente deve notificare la modifica temporanea d'orario alla Polizia comunale. Restano riservate le normative previste dall'art 100 e 101 RALEP.

Art. 7 Facoltà del Municipio

1. Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il Servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.
2. Il coordinamento può essere effettuato tra diversi comuni.

CAPITOLO V

Deroghe

Art. 8 Definizione

La deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Essa viene accordata con effetto limitato nel tempo. Il beneficiario della stessa non può, oltre la

data di scadenza, avanzare alcun diritto di priorità su altri richiedenti.

Art. 9 Concessione

1. Il Municipio, salvo per i locali notturni, le discoteche ed i paini bar (cfr.art. 5), può concedere di volta in volta, deroghe di orario durante occasioni straordinarie e per la durata massima di 10 giorni consecutivi.
2. Conformemente all'art. 38 cpv. 2 LEP, la Polizia Comunale è competente per il rilascio di deroghe d'orario in casi urgenti e quelle in rispetto dell'art. 101 cpv. 3 RALEP.

Art. 10 Limitazioni

1. Salvo circostanze particolari (festività di San Silvestro, Carnevale, ecc.), non possono venir concesse deroghe d'orario oltre le ore 03.00.
2. La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto.
3. Le deroghe per servizio all'aperto non possono andare oltre le ore 01.00; restano riservate le normative concernenti le autorizzazioni per uso accresciuto dell'area pubblica.

Art. 11 Tasse

Per il rilascio di deroghe d'orario, il Municipio preleva fr.50.— per ora al giorno.

CAPITOLO VI

Permessi speciali

Art. 12 Concessione

Il Municipio può autorizzare per un periodo massimo **di 10 giorni** consecutivi, la vendita di cibi e/o bevande in occasioni straordinarie.

Art. 13 Occasioni straordinarie

Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.

Art. 14 Presupposti

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- alla stipulazione da parte dei richiedenti di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali sia almeno di fr. 3'000'000.-- per sinistro;
- al rispetto delle disposizioni legali in materia di tutela della quiete e dell'ordine pubblico. A questo proposito, il Municipio può prevedere particolari limitazioni nell'autorizzazione come pure imporre misure preventive e/o disposizioni di polizia;
- alla presenza sul posto di un gerente in attività responsabile della presenza delle infrastrutture igieniche, della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del

mantenimento dell'ordine.

Art. 15 Limitazioni

Al fine di prevenire la violenza ed i disordini, il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche così come regolarne le modalità di distribuzione, nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni oggetto di permesso.

Art. 16 Tasse

Per il rilascio di permesso speciale è dovuta una tassa da fr. 50.- a fr. 500.--.

CAPITOLO VII

Ballo pubblico

Art. 17 Assoggettamento

1. L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali deve venir notificata al Municipio con almeno 10 giorni di anticipo. Non sono considerati tali i balli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.
2. E'occasionale il ballo organizzato nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
3. L'organizzazione del ballo regolarmente o in continuità in esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sottostà ad autorizzazione municipale; restano riservate le disposizioni di cui ai Capitoli II e III relative gli orari di apertura e chiusura.

Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuta una tassa da fr. 20.-- a fr. 200.--.

Art. 18 Limitazioni

Il Municipio può imporre all'organizzatore disposizioni di polizia, in particolare per la tutela della quiete e dell'ordine pubblico.

CAPITOLO XIII

Apparecchi da gioco e musica

Art. 19 Premessa

1. L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.
2. Il gerente è responsabile, con la sua presenza, in particolare della tutela della quiete e dell'ordine pubblico sia all'interno che all'esterno del locale. A questo proposito egli ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti alla tutela dei valori citati.

3. I locali dell'esercizio devono essere usati esclusivamente per scopi attinenti all'attività dell'esercizio stesso e formare un complesso nettamente distinto e separato dagli eventuali locali del medesimo stabile, adibiti ad altro uso (es . sala giochi). A questo proposito, l'esercizio deve essere provvisto, di regola, di una propria entrata.

Art. 20 Apparecchi da gioco

1. Il gerente è autorizzato ad installare nel suo esercizio delle infrastrutture da gioco solo conformemente alla vigente legislazione cantonale.

Art. 21 Musica

1. L'uso degli apparecchi e strumenti di cui all'art. 20 cpv. 1, è possibile soltanto entro limiti sopportabili, tali da non disturbare il vicinato.
2. Dopo le ore 22.30, l'uso degli apparecchi e strumenti di cui al capoverso precedente è possibile soltanto all'interno del locale e solo se questo non provoca disturbo al vicinato. In circostanze particolari il Municipio potrà imporre restrizioni.
3. Sono riservate le norme dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e relativi aggiornamenti rispettivamente del Regolamento Comunale.

CAPITOLO IX

Tasse di cancelleria

Art. 22 Applicazione

Per gli altri atti di sua competenza (disposizioni particolari, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

CAPITOLO X

Sanzioni

Art. 23 Multa

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza e quelle in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e chiusura così come di deroghe d'orario, riservata la procedura per le competenze delegate (art. 119 e 120 RALEP) e quella di competenza del Dipartimento, sono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.-- a fr. 10'000.--, giusta gli art. 147 e seguenti LOC e/o le norme della Legge di procedura per le contravvenzioni.
2. Sono punibili:
 - il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
 - il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio, oppure nel caso di false indicazioni per le notifiche ufficiali.

3. Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti, oppure un'altra garanzia adeguata.

Art. 24 Revoca

Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- per ottenerli sono state date dichiarazioni inveritiere;
- gli stessi hanno provocato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

CAPITOLO XI

Rimedi di diritto

Art. 25 In generale

1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.
2. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 26 In particolare

Contro la decisione del Municipio in materia contravvenzionale è pure data la facoltà di ricorso.

CAPITOLO XII

Disposizioni finali

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore decorso il regolare termine di pubblicazione.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al lod. Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI BIOGGIO
Il Sindaco Il Segretario

P.Colombo M.Perasca

Pubblicata agli albi dal 21 aprile 2005 al 06 maggio 2005

